



ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICINA delle CATASTROFI onlus

C/o Ospedale Maggiore – UO Rianimazione/118

L.go Nigrisoli, 2 – 40133 Bologna (BO) – Italia

☎ +390516478111 - 📠 +390516478380

Official site <http://www.aimcnet.org>

Prot. 09/06/sgf

Bologna, li 11 novembre 2006

OGGETTO: regolamento Commissione Elettorale A.I.M.C.

**TITOLO I
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente Regolamento costituisce una normativa unitaria che disciplina l'attività dei Soci dell'Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi.

Il Regolamento è annesso allo Statuto dell'Associazione per costituirne parte integrante.

Art. 2 – Commissione Elettorale

Viene nominata dal Presidente dell'Associazione; essa deve essere composta da tre Soci Ordinari o Onorari, uno dei quali con funzione di Presidente di Commissione.

I suoi compiti sono:

1. verifica dei requisiti elettorali,
2. direzione e verbalizzazione delle operazioni di voto e scrutinio.

**TITOLO II
ELETTORATO ATTIVO**

Art. 1 – Soci Attivi

Sono considerati Soci Attivi i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso ed i Soci Onorari.

Art. 2 – Diritto all'elettorato attivo

Con l'iscrizione all'A.I.M.C. ed il pagamento della quota sociale per l'anno in corso, il Socio Ordinario consegue il diritto all'elettorato attivo.

**TITOLO III
DELLE ELEZIONI**

Art. 1 – Disposizioni generali

Gli aspiranti candidati per le elezioni del Consiglio Direttivo devono far pervenire la richiesta di candidatura al Presidente in carica.

Il candidato deve essere in regola con il pagamento della quota associativa negli ultimi tre anni.

Art. 2 – Candidature

Ogni socio avente diritto di voto può presentare la propria candidatura.

Tutte le candidature che rispettino quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo verranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – L'elettorato

L'identificazione dell'elettorato attivo viene verificato dalla Commissione Elettorale.

Art. 4 – Votazioni

Tutte le votazioni avvengono di norma a scrutinio segreto.

Art. 5 – Deleghe

Per ogni Socio Ordinario o Onorario sono ammesse al massimo tre deleghe di soci attivi (in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso) che non possono fisicamente partecipare alle operazioni di voto.

Art. 6 – Delle preferenze

Per ogni scheda elettorale ogni Socio Attivo deve esprimere un numero di preferenze pari a sette.

Art. 7 – Annullamento Schede Elettorali

Sono considerate nulle:

1. le schede che risultino votate da Soci non attivi,
2. le schede che presentino un numero di preferenze inferiore o superiore alle sette,
3. le schede che non riportino la firma del Presidente della Commissione Elettorale.

TITOLO IV DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 1 – Nomina del Commissione Elettorale

Il Presidente A.I.M.C. elegge, anche sentendo i componenti del Consiglio Direttivo, i tre componenti della Commissione Elettorale tra i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso ed i Soci Onorari.

I componenti, una volta insediati, eleggono il Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 2 – Del Presidente della Commissione Elettorale

Al Presidente della Commissione Elettorale spetta:

1. verifica dell'elettorato attivo secondo i registri tenuti dalla Segreteria A.I.M.C.,
2. firma delle schede elettorali,
3. verifica delle deleghe (massimo tre per ogni Socio Ordinario o Onorario),
4. approntamento dell'urna elettorale ed apposizione della propria firma, unitamente a quella dei Componenti della Commissione Elettorale, sui sigilli della stessa,
5. direzione delle operazioni di voto,
6. scrutinio delle schede e redazione del verbale elettorale al termine delle operazioni di voto,
7. elezione, in base al risultato delle operazioni di voto, del Consiglio Direttivo entrante.

Art. 3 – Dei Componenti la Commissione Elettorale

Ai componenti della Commissione Elettorale spetta:

1. collaborare con il Presidente della Commissione Elettorale nella direzione delle operazioni di voto,
2. ritiro delle deleghe,

3. redazione elenco delle deleghe presentate da ogni Socio Attivo,
4. consegna delle schede elettorali,
5. apposizione della propria firma sui sigilli dell'urna elettorale unitamente al Presidente della Commissione Elettorale,
6. scrutinio delle schede e redazione del verbale elettorale al termine delle operazioni di voto.

Art. 4 – Delle Operazioni di Voto

Le operazioni di Voto iniziano dopo che la Commissione Elettorale si è insediata, ha preso visione dell'elenco relativo all'Elettorato Attivo e delle deleghe presentate ed ha firmato le schede elettorali.

Art. 4 – Del Verbale Elettorale

Il verbale elettorale, compilato e firmato in calce dalla Commissione Elettorale deve riportare:

1. numero dei votanti aventi diritto,
2. numero delle deleghe presentate,
3. totale dei votanti,
4. elenco delle preferenze ricevute per ogni singolo candidato,
5. numero totale delle schede nulle,
6. nomina del Consiglio Direttivo entrante.

Il Verbale Elettorale deve essere conservato, a cura della Segreteria A.I.M.C., unitamente all'elenco dell'elettorato attivo, alle deleghe presentate ed alle schede di voto, per un periodo non inferiore ad anni cinque.

Art. 5 – Termine delle Operazioni di Voto

Il termine delle operazioni di voto avviene quando l'ultimo Socio ha depositato la propria scheda elettorale nell'urna.

Art. 6 – Scrutinio

Lo scrutinio delle schede elettorali avviene al termine delle operazioni di voto, rompendo i sigilli dell'urna elettorale.

Il Presidente della Commissione Elettorale declama, per ogni scheda elettorale, i nominativi dei candidati relativi alle preferenze espresse per ogni scheda elettorale.

Gli altri componenti della Commissione Elettorale ripongono le schede e conteggiano le preferenze raggiunte per ogni candidato.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore alla data dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo su delega dell'Assemblea Generale dell'Associazione ed abroga ogni disciplina precedentemente adottata in contrasto con il presente.

Art. 3 – Rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Regolamento, sono applicabili le norme previste dal Codice Civile.